DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 4

Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato

Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilita', ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, e' autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Versione in vigore dal 28 agosto 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia ambientale
Estremi	Legge 31 luglio 2002, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-ambientale/art-4-misure-a-favore-della-riduzione-di-emissioni-inquinanti-nel-comune-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it